Tribunale di Napoli
Sezione Sesta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Agnese Margarita ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. rg. 24057/2015, avente ad oggetto: **appello a sentenza di giudice di pace**, e vertente

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Esposito

Appellante

E

Appellato - contumace

E

rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Santucci de Magistris e Gianfranco Fazia

Appellata

CONCLUSIONI

All'udienza del 14 marzo, i procuratori rassegnavano le proprie conclusioni, e la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Firmato Da: FREDA MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 168a01 - Firmato Da: MARGARITA AGNESE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84a4f

ha interposto gravame avverso la sentenza n. 10303/2015 con la qaule il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda da lui proposta nei confronti degli odierni appellanti.

In particolare, parte appellante lamenta l'erroneità della decisione laddove il giudice ha ritenuto non provato né il sinistro, né i danni reclamati.

Sostiene, al contrario, che l'istruttoria espletata avrebbe compiutamente comprovato la domanda.

Ha instato, pertanto, per l'accoglimento integrale della domanda così riproposta.

Si è costituita la sola compagnia assicurativa che ha concluso per il rigetto dell'appello.

La causa è stata riservata in decisone all'udienza del 14 marzo 2017, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .

L'appello è infondato e va reietto.

Invero, correttamente il giudice di pace ha concluso per il rigetto della domanda, sottolineando le numerose incongruenze emerse a seguito della valutazione sia della documentazione che dell'unica deposizione testimoniale assunta.

Invero, va vivamente messa in discussione l'attendibilità del teste escisso il quale, dopo aver riferito, per la verità assai genericamente, del sinistro, ha elencato compiutamente molteplici danni deduttivamente riportati dalla moto attorea ,ammontanti ad un valore complessivo di circa ottomila euro.

Correttamente il giudice di pace ha sottolineato come appaia inverosimile che un urto che per come decritto non ha avuto elevata violenza abbia generato danni così molteplici, senza, tra l'altro, in alcun modo, determinare alcuna lesione a carico del suo conducente.

Nessun valore ha il CID in atti in quanto è ben noto che "*nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di*

Firmato Da: FREDA MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 168a01 - Firmato Da: MARGARITA AGNESE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84a4f

danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice" (cfr Cassazione civile, Sezioni Unite , 10311/2006).

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il detto modulo non indica né descrive, e ciò desta ulteriori perplessità, alcun danno riportato dalla moto.

A ciò vanno ad aggiungersi ulteriori elementi ben messi in evidenza dal giudice di prime cure, e che la parte appellante non ha minimamente contestato.

Invero, alla data in cui è stata espletata la perizia redatta da fiduciario dell'assicurazione , a soli due mesi dal sinistro, la moto non riportava nessuno dei danni reclamati, ad eccezione di un danno al serbatoio e all' indicatore di direzione.

In quella sede veniva dichiarato che la moto era già stata riparata.

Orbene, appare davvero singolare che a distanza di soli due mesi dal sinistro l'attore abbia provveduto a sue spese a riparare la moto, sostenendo una spesa quasi uguale al valore della moto, per come determinato dal fiduciario.

Inoltre, sebbene la spesa deduttivamente sostenuta sarebbe stata molto elevata,

Firmato Da: FREDA MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 168a01 - Firmato Da: MARGARITA AGNESE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84a4f

nessun documento giustificativo (quali fatture ecc) è stato fornito.

A ciò si aggiunga che appare davvero singolare che , pur provvedendo l'attore a far riparare la moto, non abbia fatto provvedere anche per le uniche componenti rinvenute danneggiate dal fiduciario dell'assicurazione, di cui una (indicatore di direzione) essenziale per la circolazione.

L'insieme delle discrasie evidenziate indice a dubitare dell'attendibilità del teste che ha minuziosamente elencato danni in nessuna sede riscontrati (non visibili neppure dalle poco chiare fotografie prodotte dall'attore).

In definitiva, la domanda proposta non ha adeguato sostegno probatorio, con la conseguenza che l'appello va integralmente reietto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri vigenti.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Pertanto, stante il rigetto integrale dell'appello , va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Infine, attesa l'emersione di notizia di reato perseguibile d'ufficio, va disposta la trasmissione al Procuratore in sede di copia dei seguenti atti: 1) presente sentenza; 2) sentenza di primo grado; 3) verbale d'udienza del 28 gennaio 2011 celebrata finanzi al Giudice di Pace di Napoli.

P.Q. M.

Firmato Da: FREDA MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 168a01 - Firmato Da: MARGARITA AGNESE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84a4f

Il Giudice, definitivamente pronunziando, così provvede:

a) rigetta l'appello;

b) condanna al pagamento in favore di , in persona di l.r.p.t., delle spese di giudizio che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

c) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

d) manda alla Cancelleria per la trasmissione al Procuratore in sede degli atti indicati nella parte finale della motivazione.

Napoli, 9 giugno 2017

Il Giudice
Dott.ssa Agnese Margarita

Firmato Da: FREDA MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 168a01 - Firmato Da: MARGARITA AGNESE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84a4f